



# LE NOVITA' PROCESSUALI E SOSTANZIALI IN MATERIA PENALE DELLA LEGGE NORDIO (L. N. 114 DEL 2024) CORSO D25004

Relazione

*Novità e criticità in tema di giudizio di appello*

Lecce, 7 febbraio 2025

## **1. Premessa.**

La c.d. legge Nordio (legge 9 agosto 2024, n. 114, pubblicata in G.U. del 10 agosto 2024, n. 187 Serie Generale, entrata in vigore in data 25 agosto 2024) è intervenuta, come è noto, ad apportare modifiche a diversi ambiti del diritto penale, sostanziale e processuale.

Soffermandoci sull'argomento oggetto della presente relazione, inizialmente, l'originario disegno di legge n. 808 S, presentato al Senato della Repubblica in data 19.7.2023, prevedeva un unico intervento in materia di impugnazioni. In particolare, l'art. 2 comma 1 lett. n) del disegno di legge interveniva sull'art. 593, comma 2, c.p.p., sostituendo il primo periodo con il seguente: *"Il pubblico ministero non può appellare contro le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all'articolo 550, commi 1 e 2"*.

Come è noto, sulla spinta dell'UCPI, nel corso dell'iter di approvazione in Senato del citato disegno di legge, l'intervento veniva ampliato ai commi 1-ter e 1-quater dell'art. 581 c.p.p. Sicchè, la precedente modifica apportata all'art. 593, comma 2, c.p.p., veniva inserita nell'art. 2 comma 1 lett. p) del disegno di legge, mentre la nuova modifica, che interessava, come detto, i commi 1-ter e 1-quater dell'art. 581 c.p.p., confluiva nell'art. 2, comma 1, lett. o) del disegno di legge, che, poi, licenziato dal Senato, veniva definitivamente approvato dalla Camera dei Deputati senza sostanziali modifiche.

L'art. 2, comma 1, lett. o) della legge n. 114/2024 ha abrogato il comma 1-ter dell'art. 581 c.p.p., mentre al comma 1-quater, dopo le parole *"del difensore"* sono state inserite le parole *"di ufficio"*.

E' sostanzialmente su queste modifiche che ci soffermeremo nel prosieguo.

## **2. Un passo indietro.**

Cominciando l'esame dalle modifiche che hanno riguardato i commi 1-ter e 1-quater dell'art. 581 c.p.p., deve osservarsi che il loro inserimento da parte del d. lgs. n. 150/2022 (c.d. riforma Cartabia) nasceva, fra l'altro, dall'esigenza di arginare i potenziali rimedi restitutori *post*-giudicato nei casi in cui si fosse proceduto in assenza dell'imputato.

La riforma Cartabia ha riscritto la disciplina del processo *in absentia*, cercando di renderla più conforme ai principi espressi dalla CEDU (e dalla Corte di Strasburgo) e, quindi, dal diritto dell'Unione europea (direttiva 343/2016/UE) come interpretato dalla Corte del Lussemburgo.

Senza addentrarci eccessivamente nell'argomento, è noto l'approdo cui erano giunte le Sezioni Unite<sup>1</sup>, anche con riguardo al regime introdotto dalla legge n. 67/2014, allorquando si era precisato che per procedere in *absentia* fosse necessario avere certezza della conoscenza da parte dell'imputato della *vocatio in iudicium*, e cioè della sua citazione in giudizio, che comprendesse l'imputazione elevata nei suoi confronti, nonché l'indicazione dell'Autorità Giudiziaria davanti alla quale doveva comparire per il giudizio e la relativa data di comparizione.

Invero, superato il processo contumaciale, che consentiva di procedere in contumacia, a fronte di una formale regolarità della notifica della citazione a giudizio, salvo assicurare all'imputato il diritto incondizionato alla restituzione del termine per impugnare la sentenza resa in contumacia, a meno che non vi fosse la prova positiva dell'effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento<sup>2</sup>, il legislatore ha

---

<sup>1</sup> Cass. pen. sez. un., 28.2.2019, n. 28912, Innaro, e Cass. pen. sez. un. 28.11.2019, n. 23948/20, p.g. c. Ismaili Darwish Mhame

<sup>2</sup> Questo sistema, frutto delle modifiche apportate all'art. 175 c.p.p. dal d.l. n. 17/2005, convertito con modifiche dalla legge n. 60/2005, era stato reputato come idoneo a superare il contrasto della normativa interna con l'art. 6 CEDU dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU, 25.11.2008, Cat Berro c. Italia). Giova evidenziare che anche per il diritto dell'Unione europea un sistema che consentisse la celebrazione in contumacia del processo, salvo assicurare all'imputato il diritto ad un nuovo processo o ad un altro mezzo di ricorso giurisdizionale che consenta di riesaminare il merito della causa, non si porrebbe in contrasto con gli artt. 8 e 9 della direttiva 2016/343/UE (Corte di giustizia UE, 19.5.2022, causa C-569/20: "*Gli articoli 8 e 9 della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, devono essere interpretati nel senso che un imputato che le autorità nazionali competenti, nonostante i loro ragionevoli sforzi, non riescono a rintracciare e al quale dette autorità non sono riuscite, per tale motivo, a comunicare le informazioni sul processo svolto nei suoi confronti, può essere oggetto di un processo e, se del caso, di una condanna in contumacia, ma deve in tale caso, in linea di principio, avere la possibilità, a seguito della notifica di tale condanna, di far valere direttamente il diritto, riconosciuto da tale direttiva, di ottenere la riapertura del processo o l'accesso a un mezzo di ricorso giurisdizionale equivalente che conduca ad un nuovo esame del merito della causa in sua presenza. Tale diritto può tuttavia essere negato a detto imputato qualora da indizi precisi e oggettivi risulti che quest'ultimo ha ricevuto informazioni sufficienti per essere a conoscenza del fatto che si sarebbe svolto un processo nei suoi confronti e, con atti deliberati e al fine di sottrarsi all'azione della giustizia, ha impedito alle autorità di informarlo ufficialmente di tale processo.*"; per un esaustivo quadro della giurisprudenza della Corte di Giustizia UE si richiamano anche le sentenze

optato per il sistema della assenza, che muove dal presupposto opposto, e cioè che per procedere nei confronti dell'imputato non presente in giudizio occorre avere certezza della conoscenza del processo a suo carico, ovvero la prova che, avuta tale conoscenza, abbia volontariamente rinunciato a presenziarvi.

Rispetto al sistema introdotto dalla legge n. 67/2014, la riforma Cartabia ha puntato a precisare ulteriormente che i presupposti per procedere in assenza sono: quando l'imputato è stato citato a comparire a mezzo di notificazione dell'atto a mani proprie o di persona da lui espressamente delegata al ritiro dell'atto; quando l'imputato ha espressamente rinunciato a comparire o, sussistendo un impedimento, ha rinunciato espressamente a farlo valere (art. 420-*bis*, comma 1, c.p.p.). I commi 2 e 3 dell'art. 420-*bis* c.p.p. prevedono altre ipotesi in cui il giudice, al di fuori dei casi di cui al comma 1, può procedere in assenza ritenendo comunque certa la conoscenza del processo da parte dell'imputato, ovvero che questi si sia volontariamente sottratto alla conoscenza della pendenza del processo.

Al fine di ridurre ulteriormente i casi in cui, essendosi proceduto in assenza dell'imputato, si rischia la celebrazione di processi inutili, per effetto dei rimedi restitutori riconosciuti all'imputato erroneamente giudicato in assenza (rescissione del giudicato/restituzione nel termine), sono state apportate le su esposte modifiche alle modalità di presentazione dell'atto di impugnazione, ponendo un onere di allegazione alle parti private impugnanti e ai loro difensori di depositare, a pena di inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini, espressamente, della notificazione del decreto di citazione a giudizio, nonché, per il solo imputato impugnante, assente in primo grado, di depositare, con l'atto di impugnazione del difensore, a pena sempre di inammissibilità, specifico mandato ad impugnare rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o elezione di domicilio dell'imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio.

La *ratio* era indubbiamente quella, da un lato, di facilitare l'instaurazione del contraddittorio, mettendo a disposizione dell'Autorità Giudiziaria la dichiarazione o elezione di domicilio dove potere notificare la citazione per il giudizio di impugnazione, dall'altra, di avere la prova che, nei casi di impugnazione promossa in favore dell'imputato assente in primo grado, quest'ultimo fosse consapevole dell'esistenza del processo a suo carico, avendo consapevolmente conferito mandato al suo difensore per proporre l'impugnazione.

In questo contesto si spiega la previsione contenuta nell'art. 157-*ter*, comma 3, c.p.p., a mente del quale, in caso di impugnazione proposta dall'imputato o nel suo interesse, la notificazione dell'atto di citazione a giudizio nei suoi confronti va eseguita esclusivamente presso il domicilio dichiarato o eletto ai sensi dell'art. 581, commi 1-*ter* e 1-*quater*, c.p.p.; ovvero, l'art. 598-*ter* c.p.p., che disciplina espressamente l'assenza nel giudizio di appello, consentendo che si proceda sempre in assenza sulla base della sola regolarità delle notificazioni nel caso in cui appellante sia l'imputato, mentre è invece necessario che la Corte accerti l'effettiva conoscenza della pendenza

---

8.6.2023, causa C-430/22 e C-468/22, nonché le recenti sentenze del 16.1.2025 nelle cause C-400/23 e C-644/23).

del processo di appello da parte dell'imputato nel caso in cui quest'ultimo non sia l'appellante.

In questo contesto, si inserisce la modifica apportata in maniera "chirurgica" dalla legge Nordio, eliminando il comma 1-*ter* e modificando il comma 1-*quater* dell'art. 581 c.p.p., senza, peraltro, intervenire sulle altre norme appena citate (oltre che sull'art. 585, comma 1-*bis*, c.p.p.), che non sembra avere tenuto conto degli effetti che ciò avrebbe prodotto sul sistema delineato dalla riforma Cartabia.

### **3. Efficacia temporale delle modifiche apportate dalla legge Nordio ai commi 1-*ter* e 1-*quater* dell'art. 581 c.p.p.**

La legge Nordio non ha previsto alcuna norma transitoria, tesa a disciplinare la sorte delle impugnazioni proposte prima dell'entrata in vigore delle modifiche. Ne consegue che le impugnazioni proposte nella vigenza dei commi 1-*ter* e 1-*quater* dell'art. 581 c.p.p., come introdotti dal d. lgs. n. 150/2022, continueranno ad essere valutate, sotto il profilo della loro ammissibilità, alla stregua di tali disposizioni, secondo un orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità<sup>3</sup> e che trova la sua *ratio* nel principio *tempus regit actum* che normalmente regola la successione nel tempo delle leggi processuali penali<sup>4</sup>.

Questa interpretazione, come è noto, è stata di recente avallata dalle Sezioni Unite<sup>5</sup>.

Dunque, benchè oramai norme in larga parte "defunte", è opportuno soffermarsi sugli approdi interpretativi cui era pervenuta la giurisprudenza di legittimità, poiché numerose impugnazioni dovranno essere ancora valutate, in punto di ammissibilità, sulla base dei commi 1-*ter* e 1-*quater* c.p.p., nella loro originaria formulazione.

#### **3.1. Gli approdi giurisprudenziali.**

##### **3.1.1. La verifica di idoneità del domicilio dichiarato o eletto**

Secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, in tema di impugnazioni, l'inammissibilità dell'appello *ex art. 581, comma 1-*quater*, c.p.p.* non può essere dichiarata senza avere previamente verificato la concreta idoneità del domicilio dichiarato o eletto, ai fini della regolare notifica all'imputato del decreto di citazione a giudizio<sup>6</sup>. Dunque, a fronte dell'indicazione di un domicilio generico, al fine di dichiarare l'inammissibilità dell'appello, è necessario verificare dapprima in concreto se il domicilio indicato è idoneo o meno allo scopo.

##### **3.1.2. Ambito oggettivo di applicazione**

---

<sup>3</sup> Si richiamano sul punto Cass. pen. sez. V, 2.10.2017, n. 4398/18; Cass. pen. sez. III, 4.10.2018, n. 54693; Cass. pen. sez. III, 15.11.2019, n. 843/20; Cass. pen. sez. IV, 11.2.2021, n. 7982.

<sup>4</sup> Si veda, fra le tante, Cass. pen. sez. II, 16.10.2019, n. 44678, che precisa che il principio "*tempus regit actum*" riguarda solo la successione nel tempo della legge processuale penale e non anche delle interpretazioni giurisprudenziali di queste ultime.

<sup>5</sup> Vedi informazione provvisoria della decisione assunta all'udienza del 24.10.2024. Sul punto, si veda anche Cass. pen. sez. V, 19.11.2024, n. 140/25.

<sup>6</sup> Cass. pen. sez. IV, 26.9.2024, n. 37668.

Sembra consolidarsi l'orientamento che ritiene applicabili i commi 1-*ter* e 1-*quater* dell'art. 581 c.p.p. ai **ricorsi per cassazione**<sup>7</sup>, ma non all'**opposizione al decreto penale di condanna**<sup>8</sup>, ovvero agli **appelli cautelari**<sup>9</sup>. Dubbi permangono circa l'applicabilità delle norme in questione ai **giudizi di impugnazione in materia di procedimenti di prevenzione**<sup>10</sup>.

---

<sup>7</sup> Si vedano Cass. pen. sez. V, 4.7.2023, n. 39166; Cass. pen. sez. VI, 20.9.2023, n. 41309; Cass. pen. sez. IV, 11.10.2023, n. 43718; Cass. pen. sez. II, 20.10.2023, n. 47927; Cass. pen. sez. III, 9.11.2023, n. 46690; Cass. pen. sez. VI, 7.12.2023, n. 2323/24; Cass. pen. sez. VI, 10.1.2024, n. 6264. In senso contrario Cass. pen. sez. II, 13.9.2023, n. 40824, sul presupposto che nel giudizio di legittimità non è prevista la notificazione del decreto di citazione a giudizio dell'imputato, nonché Cass. pen. sez. I, 28.6.2023, n. 43523, ma in una particolare fattispecie di ricorso presentato avverso ordinanza del giudice dell'esecuzione. Giova però segnalare che, secondo Cass. pen. sez. II, 16.5.2024, n. 25419, in tema di impugnazioni, non trova applicazione il disposto dell'art. 581, comma 1-*quater*, c.p.p., che onera il ricorrente di rilasciare uno specifico mandato a impugnare dopo la pronuncia del provvedimento impugnato, nel caso in cui sia presentato ricorso per cassazione proposto avverso l'ordinanza di inammissibilità pronunciata "*de plano*" dal giudice di appello ex art. 591, comma 2, c.p.p., e ciò per due ragioni, in primo luogo perchè l'art. 581, comma 1-*quater*, c.p.p. fa espresso riferimento alle sole impugnazioni avverso sentenze, e, in secondo luogo, perché l'ordinanza di inammissibilità ex art. 591 c.p.p. è pronunciata *de plano*, e, quindi, senza alcuna dichiarazione di assenza. In altra pronuncia (Cass. pen. sez. I, 18.1.2024, n. 9426), la Suprema Corte ha precisato che il disposto di cui all'art. 581, comma 1-*quater*, c.p.p., introdotto dall'art. 33 d.lgs. 10.10.2022, n. 150, non è applicabile al giudizio di cassazione, nel caso in cui formi oggetto del gravame l'ordinanza dichiarativa dell'assenza dell'imputato, atteso che gli oneri di allegazione previsti, a pena d'inammissibilità, dalla norma non operano per l'impugnazione avverso le ordinanze, pur se impugnate unitamente alla sentenza, ex art. 586 c.p.p. In senso contrario, però, si veda Cass. pen. sez. I, 7.5.2024, n. 28912 e Cass. pen. sez. I, 17.10.2024, n. 1937/25.

<sup>8</sup> Cass. pen. sez. V, 9.1.2024, n. 4613 ("*in tema di opposizione a decreto penale di condanna, non sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen., in quanto l'art. 461, comma 1, cod. proc. pen. richiama esclusivamente le modalità di presentazione dell'atto di impugnazione previste dall'art. 582 cod. proc. pen. e non anche la forma dell'impugnazione e i requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 581 cod. proc. pen. - In motivazione, la Corte ha precisato che osta all'estensione della disciplina delle impugnazioni sia il principio di tassatività delle cause di inammissibilità, sia l'equiparazione dell'opposizione all'atto di impugnazione, che va operata in quanto compatibile con il "favor oppositionis"*); nello stesso senso Cass. pen. sez. II, 7.5.2024, n. 23520.

<sup>9</sup> Cass. pen. sez. IV, 3.5.2023, n. 22140 ("*in tema di impugnazioni, è esclusa l'applicabilità all'appello cautelare degli specifici oneri formali previsti, ai fini della notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello, dall'art. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen., novellato dall'art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, posto che le indicate disposizioni stabiliscono adempimenti specificamente riferiti alla celebrazione della fase processuale del giudizio di merito di secondo grado e, pertanto, non sono astrattamente inquadrabili nel novero dei principi generali che regolano il sistema impugnatorio*") e Cass. pen. sez. I, 7.6.2023, n. 29321.

<sup>10</sup> In senso favorevole, con particolare riguardo al comma 1-*ter* dell'art. 581 c.p.p., Cass. pen. sez. II, 9.4.2024, n. 26510 ("*l'onere di depositare con l'atto di appello la dichiarazione o l'elezione di domicilio in funzione della notificazione del decreto di citazione a giudizio, previsto a pena d'inammissibilità del gravame dall'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., trova applicazione anche nel procedimento di prevenzione in virtù del rinvio ad esso operato dal combinato disposto degli artt.*

### 3.1.3. Ambito soggettivo di applicazione

Sotto il profilo soggettivo, risulta pacifico<sup>11</sup> che l'art. 581 comma 1-*ter* c.p.p. non trova applicazione nei confronti della **parte civile, del responsabile civile e del soggetto civilmente obbligato per la pena pecuniaria**, tenuto conto che tale adempimento risulterebbe inutile ed eccessivamente formalistico, in ragione dello statuto processuale di tali parti, rinvenibile negli artt. 100, commi 1 e 5, e 154, comma 4, c.p.p.

La Cassazione ritiene operante il disposto dell'art. 581, comma 1-*quater*, c.p.p. in relazione **all'imputato assente che sia stato dichiarato latitante**, anche se difeso di ufficio, non essendo configurabile alcuna compressione del diritto di difesa, poiché il latitante non è giuridicamente impossibilitato a mantenere contatti con il proprio difensore al fine di concordare le strategie difensive.<sup>12</sup>

E' da considerarsi **assente anche l'imputato detenuto che abbia rinunciato a comparire in giudizio**, con conseguente applicazione del disposto dell'art. 581, comma 1-*quater*, c.p.p.<sup>13</sup>

Quanto, poi, al disposto di cui all'art. 581, comma 1-*quater*, c.p.p., che prescrive uno specifico mandato a impugnare con riguardo all'imputato giudicato in assenza, lo stesso non trova applicazione in caso di appello avverso sentenza emessa all'esito del **giudizio abbreviato**, quando la definizione con rito alternativo sia stata richiesta dal difensore munito di procura speciale, posto che, in tale eventualità, non sussistono dubbi sulla conoscenza del procedimento da parte dell'imputato, dovendo lo stesso ritenersi presente *ex art. 420, comma 2-ter, c.p.p.*, e ciò anche se, nella sentenza di primo grado, fosse stato erroneamente indicato assente, trattandosi di circostanza del tutto

---

*10, comma 4, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e 680, comma 3, cod. proc. pen., dovendo ritenersi la compatibilità della disposizione generale richiamata con il procedimento di prevenzione, per la comune esigenza di particolare celerità nella definizione dei giudizi di impugnazione - In motivazione, la Corte ha precisato che è necessario addivenire ad opposta soluzione in relazione al disposto dell'art. 581, comma 1-*quater*, cod. proc. pen., dovendosi ritenere tale norma, dettata per i soli processi celebrati "in absentia", incompatibile con il procedimento di prevenzione") e Cass. pen. sez. V, 19.10.2023, n. 3220/24; in senso contrario Cass. pen. sez. VI, 16.11.2023, n. 11726/24 ("non trovano applicazione nel procedimento di prevenzione le regole dettate, a pena d'inammissibilità, dall'art. 581, commi 1-*ter* e 1-*quater*, cod. proc. pen. in funzione della notificazione del decreto di citazione a giudizio, ostandovi sia la vigenza, nella materia della inammissibilità delle impugnazioni, del principio di stretta interpretazione dei precetti normativi, sia l'applicabilità delle evocate disposizioni alle sole impugnazioni proposte avverso sentenze, espressamente sancita dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150").*

<sup>11</sup> Vedi Cass. pen. sez. V, 13.11.2023, n. 6993/24; nello stesso senso Cass. pen. sez. VI, 9.5.2024, n. 20565.

<sup>12</sup> Cass. pen. sez. I, 16.4.2024, n. 25935 e Cass. pen. sez. VI, 19.11.2024, n. 45842.

<sup>13</sup> Si segnala, al riguardo, la recente sentenza Cass. pen. sez. IV, 11.12.2024, n. 2992/25, che sottolinea anche il disposto normativo di cui all'art. 420-*bis*, comma 1 lett. b), c.p.p. Tuttavia, nel caso in esame, l'imputato, detenuto, aveva rinunciato a comparire nell'udienza preliminare nel corso della quale il suo difensore, munito di procura speciale, aveva chiesto ed ottenuto il giudizio abbreviato. Pertanto, ai sensi dell'art. 420, comma 2-*ter*, ultima parte, c.p.p., l'imputato avrebbe dovuto essere considerato presente, anche se, detenuto, rinunciante a comparire.

irrilevante<sup>14</sup>. Con l'ulteriore conseguenza che la previsione di cui all'art. 585, comma 1-*bis*, c.p.p., che prolunga di quindici giorni i termini per l'impugnazione del difensore dell'imputato giudicato in assenza, non trova applicazione in questo caso, appunto perché, essendo stato richiesto il giudizio abbreviato dal procuratore speciale dell'imputato, quest'ultimo è da intendersi presente in giudizio *ex art.* 420, comma 2-*ter*, c.p.p., in ragione della scelta del rito effettuata, essendo irrilevante che la sentenza lo abbia indicato assente<sup>15</sup>.

Peraltro, la previsione di cui all'art. 585, comma 1-*bis*, c.p.p., che aumenta di quindici giorni i termini per l'impugnazione del difensore dell'imputato giudicato in assenza, non trova applicazione per il **ricorso in cassazione avverso le pronunce rese all'esito del giudizio di appello celebrato in udienza camerale non partecipata nel vigore del rito emergenziale di cui all'art. 23-*bis* del d.l. 28.10.2020, n. 137, convertito dalla legge 18.12.2020, n. 176**, se la dichiarazione di assenza non sia stata effettuata nelle modalità previste agli artt. 420 e 420-*bis* c.p.p.<sup>16</sup>

Per l'**imputato appellante detenuto** la giurisprudenza prevalente non ritiene operante l'art. 581, comma 1-*ter*, c.p.p., posto che l'adempimento previsto in tale disposizione risulterebbe privo di effetto in ragione della vigenza dell'obbligo di procedere alla notificazione a mani proprie dell'imputato detenuto e comporterebbe la violazione del diritto all'accesso effettivo alla giustizia sancito dall'art. 6 CEDU<sup>17</sup>. Tuttavia, non mancano i distinguo: a fronte di un indirizzo più drastico, che esclude l'operatività dell'art. 581 comma 1-*ter* c.p.p. per l'imputato appellante detenuto, anche se per altra causa,<sup>18</sup> vi è una pronuncia che sostiene che le disposizioni di cui all'art. 581, commi 1-*ter* e 1-*quater*, c.p.p. sono applicabili all'atto di appello proposto dall'imputato detenuto per altra causa, stante la riferibilità dell'art. 161, comma 3, c.p.p. al solo procedimento in relazione al quale è intervenuta la carcerazione<sup>19</sup>, ed altra che distingue il caso in cui lo stato detentivo per altra causa risulti dagli atti, e quello in cui tale *status detentionis* non emerga *ex actis*, ritenendo che solo in quest'ultimo caso trovi applicazione il disposto dell'art. 581, comma 1-*ter*, c.p.p.<sup>20</sup>; alcune pronunce, poi, ritengono operativo il disposto del comma 1-*ter* dell'art. 581 c.p.p. nel caso in cui appellante risulti l'imputato detenuto agli arresti domiciliari<sup>21</sup>, mentre altro indirizzo lo

---

<sup>14</sup> Vedi Cass. pen. sez. II, 8.3.2024, n. 13714.

<sup>15</sup> Vedi Cass. pen. sez. III, 12.10.2023, n. 43835.

<sup>16</sup> Cass. pen. sez. VII, 7.12.2023, n. 1585/24 e in precedenza Cass. pen. sez. VI, 24.10.2023, n. 49315.

<sup>17</sup> Le pronunce sul punto sono numerose, sicchè si citeranno solo le più rappresentative: Cass. pen. sez. II, 13.9.2023, n. 38842 e Cass. pen. sez. II, 10.11.2023, n. 51273.

<sup>18</sup> *Ex plurimis* Cass. pen. sez. IV, 9.1.2024, n. 4342 e Cass. pen. sez. VI, 7.2.2024, n. 21940.

<sup>19</sup> Si veda Cass. pen. sez. V, 28.11.2023, n. 4606/24.

<sup>20</sup> Si richiama Cass. pen. sez. VI, 17.5.2024, n. 24902, che precisa che nel caso in cui lo stato detentivo per altra causa non risulti noto al giudice che procede, difettando la condizione prevista dall'art. 156, comma 4, c.p.p., le notificazioni devono avvenire con le forme ordinarie e non con quelle stabilite dal citato art. 156 c.p.p.

<sup>21</sup> Cass. pen. sez. IV, 8.6.2023, n. 41858, secondo la quale, in tema di impugnazioni, la causa di inammissibilità prevista dall'art. 581, comma 1-*ter*, c.p.p., introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10.10.2022, n. 150, per il caso di omesso deposito, da parte dell'imputato appellante, della

nega, sul presupposto che non vi è alcuna differenza tra l'imputato detenuto in carcere e quello detenuto agli arresti domiciliari<sup>22</sup>. In una recente sentenza, la Cassazione ha ritenuto operante l'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. nel caso in cui appellante sia un imputato detenuto all'estero, evidenziando che nel caso in esame non viene in rilievo il disposto dell'art. 156 c.p.p., ma quello di cui all'art. 169 c.p.p., applicabile anche nel caso in cui dagli atti risulti che la persona è detenuta all'estero (comma 5).<sup>23</sup>

Quanto all'imputato che si trovi nello stato di condannato, per altra causa, in **misura alternativa alla detenzione**, la Cassazione si esprime per l'operatività dell'art. 581 comma 1-ter c.p.p. sia nel caso in cui si trovi sottoposto alla misura alternativa della detenzione domiciliare<sup>24</sup>, che nell'ipotesi in cui si trovi sottoposto all'affidamento in prova.<sup>25</sup>

#### 3.1.4. L'informazione provvisoria delle Sezioni Unite del 24.10.2024

Le Sezioni Unite hanno risposto al seguente quesito: *“se la previsione, ex art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., a pena di inammissibilità del deposito, con l'atto di impugnazione delle parti private e dei difensori, della dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, debba essere interpretata nel senso che, ai fini indicati, sia sufficiente la sola presenza in atti della dichiarazione o elezione di domicilio, benché non richiamata nell'atto di impugnazione od allegata al medesimo”*, in questo modo (vedi informazione provvisoria di decisione del 24.10.2024): *“la previsione ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. deve essere interpretata nel senso che è sufficiente che l'impugnazione contenga il richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l'immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione”*.

#### 3.1.5. La legittimità costituzionale e convenzionale dei commi 1-ter e 1-quater dell'art. 581 c.p.p.

La Cassazione, più volte sollecitata sul punto, ha sempre respinto le questioni di legittimità costituzionale sollevate, affermando che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 581, commi 1-ter e 1-quater, c.p.p.,

---

dichiarazione o dell'elezione di domicilio richiesta ai fini della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, opera anche nei confronti dell'appellante sottoposto agli arresti domiciliari, al quale la notifica deve essere eseguita ai sensi dell'art. 157 c.p.p. (In motivazione la Corte ha precisato che la nuova disposizione costituisce, per collocazione sistematica, norma generale sulle impugnazioni, non derogabile in ragione dello stato di detenzione dell'imputato al momento della proposizione del gravame); in senso conforme Cass. pen. sez. IV, 20.3.2024, n. 14895, dove la Corte ha evidenziato che l'adempimento, richiesto a pena di inammissibilità, al momento del deposito dell'impugnazione, conserva efficacia nell'ipotesi in cui, prima della notificazione del decreto di citazione a giudizio, sia intervenuta la scarcerazione dell'appellante, nonché Cass. pen. sez. V, 19.3.2024, n. 17055 in relazione ad imputato detenuto per altra causa in detenzione domiciliare.

<sup>22</sup> Cass. pen. sez. III, 16.1.2024, n. 4233.

<sup>23</sup> Cass. pen. sez. II, 13.6.2024, n. 27785.

<sup>24</sup> Cass. pen. sez. II, 8.5.2024, n. 27386; in senso contrario, però, si veda Cass. pen. sez. V, 6.6.2024, n. 36036.

<sup>25</sup> Cass. pen. sez. VI, 20.6.2024, n. 33010.

introdotti dall'art. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, e dell'art. 89, comma 3, del medesimo d.lgs., per contrasto con gli artt. 3, 24, 27, 111 Cost. e art. 6 CEDU, nella parte in cui richiedono, a pena di inammissibilità dell'appello, che, anche nel caso in cui si sia proceduto in assenza dell'imputato, unitamente all'atto di appello, sia depositata la dichiarazione o l'elezione di domicilio, ai fini della notificazione dell'atto di citazione, e lo specifico mandato ad impugnare rilasciato successivamente alla sentenza, trattandosi di scelta legislativa non manifestamente irragionevole, volta a limitare le impugnazioni che non derivano da un'opzione ponderata e personale della parte, da rinnovarsi "*in limine impugnationis*" ed essendo stati comunque previsti i correttivi dell'ampliamento del termine per impugnare e dell'estensione della restituzione nel termine<sup>26</sup>.

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dei commi 1-ter e 1-quater dell'art. 581, c.p.p., introdotti dall'art. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, per contrasto con gli artt. 24, 27 e 111 Cost., in quanto tali disposizioni, laddove richiedono che unitamente all'atto di impugnazione siano depositati, a pena di inammissibilità, la dichiarazione o l'elezione di domicilio e, quando si sia proceduto in assenza dell'imputato, lo specifico mandato ad impugnare rilasciato successivamente alla sentenza, non comportano alcuna limitazione all'esercizio del potere di impugnazione spettante personalmente all'imputato, ma solo regolano le modalità di esercizio della concorrente ed accessoria facoltà riconosciuta al suo difensore, sicché essi non collidono né con il principio della inviolabilità del diritto di difesa, né con la presunzione di non colpevolezza operante fino alla definitività della condanna, né con il diritto ad impugnare le sentenze con il ricorso per cassazione per il vizio di violazione di legge<sup>27</sup>.

Quanto al rispetto dell'art. 6 CEDU, sotto il profilo del diritto di accesso ad un Tribunale, i principi generali ricavabili dalla Convenzione sono stati di recente ribaditi dalla Corte EDU nella causa Patricolo c. Italia (Corte EDU 23.5.2024 Patricolo c. Italia), come altre avente ad oggetto pronunce di inammissibilità di ricorsi per cassazione proposti in ambito civile.

Secondo la Corte di Strasburgo, in ordine all'accesso alle Corti di appello o di cassazione, si ribadisce che l'applicazione dell'articolo 6 § 1 CEDU dipende dalle particolarità del procedimento in questione e che occorre tenere conto dell'insieme del procedimento nel contesto giuridico interno e del ruolo della Corte di cassazione. Inoltre, le condizioni di ammissibilità di un ricorso per motivi di diritto possono essere più stringenti di quelle richieste per il normale appello (si veda Zubac c. Croazia [GC], n. 40160/12, § 82, 5 aprile 2018). La Corte ha esaminato la conformità all'articolo 6 § 1 di vari tipi di formalità che disciplinano il deposito di un ricorso dinanzi alla Corte di cassazione (si vedano, tra gli altri precedenti, Levages Prestations Services c. Francia, 23 ottobre 1996, Reports of Judgments and Decisions 1996-V; Miessen c. Belgio, n. 31517/12, 18 ottobre 2016; Trevisanato, sopra citata; Succi e altri c. Italia, nn.

---

<sup>26</sup> Cass. pen. sez. IV, 11.10.2023, n. 43718.

<sup>27</sup> Cass. pen. sez. VI, 20.12.2023, n. 3365/24; in senso conforme, più di recente, si veda la già citata Cass. pen. sez. V, 19.11.2024, n. 140/25.

55064/11 e altri 2, 28 ottobre 2021; e C.N. c. Lussemburgo, n. 59649/18, 12 ottobre 2021). In una causa concernente il diniego di accesso a un tribunale perché il ricorso era stato presentato in forma cartacea invece che attraverso una piattaforma elettronica, la Corte ha riconosciuto l'importanza che la digitalizzazione della giustizia riveste per gli Stati contraenti e ha concluso che le tecnologie digitali possono contribuire a una migliore amministrazione della giustizia. Ha sottolineato però che l'imposizione dell'obbligo di depositare i documenti in formato elettronico deve essere proporzionato al legittimo fine perseguito (Xavier Lucas c. Francia, n. 15567/20, §§ 46-47, 9 giugno 2022). Dalla giurisprudenza della Corte si evince che il diritto di accesso ai tribunali non è assoluto bensì può essere sottoposto a limiti: essi sono implicitamente ammessi perché il diritto di accesso per sua stessa natura esige di essere disciplinato dallo Stato che sotto questo profilo gode di un certo margine di discrezionalità. Benché la decisione finale in merito all'osservanza dei requisiti della Convenzione spetti alla Corte, non fa assolutamente parte delle sue funzioni sostituire alla valutazione delle autorità nazionali altre valutazioni in ordine a quale potrebbe essere la migliore politica in tale ambito. Le limitazioni applicate, però, non devono restringere l'accesso di cui dispone la persona in modo e misura tale da compromettere la sostanza stessa del diritto. Inoltre, una limitazione non è compatibile con l'articolo 6 § 1 qualora non persegua un fine legittimo e non vi sia un ragionevole rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati e i fini che si intende perseguire (si vedano Zubac, sopra citata, § 78; Dos Santos Calado e altri, sopra citata, §§ 109-10). Per determinare la proporzionalità della restrizione dell'accesso alle giurisdizioni superiori, **la Corte ha tenuto conto di tre fattori**, ovvero (i) **la prevedibilità della restrizione**, (ii) **da chi (ricorrente o Stato convenuto) avrebbero dovuto essere sopportate le conseguenze avverse degli errori compiuti durante il procedimento in esito al quale era stato negato al ricorrente l'accesso alla Corte suprema**, e (iii) **se si potesse affermare che le restrizioni in questione peccavano di "eccessivo formalismo"** (si vedano Zubac, sopra citata, § 85; Dos Santos Calado e altri, sopra citata, §§ 113-16; e Xavier Lucas, sopra citata, § 43).

Certamente, gli adempimenti di cui ai commi 1-ter e 1-quater dell'art. 581 c.p.p. risultano prevedibili e le conseguenze dell'eventuale inadempimento ricadono sull'imputato. La questione più spinosa dal punto di vista della CEDU riguarda se si tratta di restrizioni eccessivamente formali. Sotto questo profilo è importante comprendere quale fosse il fine perseguito dal legislatore, se si trattava di un fine legittimo, se l'ingerenza fosse proporzionata rispetto al fine perseguito.

### ***3.2. Riflessioni conclusive in ordine alla coerenza del sistema delineato dalla riforma Cartabia ed alla sua compatibilità con i principi costituzionali e convenzionali.***

E' indubbio che il sistema programmato ed attuato con la riforma c.d. Cartabia risulta "tarato" su un modello di imputato/tipo responsabilizzato, che presuppone, nel momento in cui è stato correttamente informato dell'esistenza di un procedimento penale nei suoi confronti, che si attivi per la sua difesa, a cominciare dall'istaurare un rapporto comunicativo con il suo difensore (sia esso di fiducia o di ufficio). Invero, le

modifiche apportate alle norme in tema di notificazioni spingono in questa direzione, dal momento che stabiliscono che, fin dal primo contatto che l'indagato/imputato ha con la polizia giudiziaria, ovvero con il pubblico ministero o con il giudice, deve essere invitato, da un lato, a dichiarare o eleggere domicilio per la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, ovvero degli atti di citazione a giudizio ai sensi degli artt. 450, comma 2, 456, 552 e 601 c.p.p. (con l'avviso dell'obbligo di comunicazione di ogni mutamento e che in mancanza di tale comunicazione o nel caso di rifiuto di dichiarare o eleggere il domicilio, nonché nel caso in cui il domicilio sia o divenga inidoneo, le notificazioni degli atti indicati verranno eseguite mediante consegna al difensore, già nominato o che è contestualmente nominato anche di ufficio), dall'altro deve essere avvisato che le successive notificazioni, diverse da quelle che riguardano gli atti di citazione a giudizio, saranno effettuate mediante consegna al difensore di fiducia o a quello nominato di ufficio, cui l'indagato/imputato ha l'onere di indicare ogni possibile recapito, telefonico o telematico, nella sua disponibilità, per consentire al difensore di comunicare con lui (artt. 157, comma 8-ter, 161 c.p.p.). Dunque, ricevuti correttamente questi avvisi, l'indagato/imputato sa che la dichiarazione/elezione di domicilio serve solo ed esclusivamente per consentire all'Autorità giudiziaria di notificargli gli atti introduttivi del giudizio (concetto ulteriormente desumibile dagli artt. 157-ter e 164 c.p.p.), mentre tutte le altre notifiche, successive alla prima, saranno effettuate al suo difensore di fiducia o di ufficio (art. 157-bis c.p.p.). In ogni caso, per l'imputato detenuto, anche per altra causa e anche in luogo diverso dagli Istituti penitenziari, stante la sua peculiare situazione personale e la sua "agevole rintracciabilità", le notifiche, anche successive alla prima e anche degli atti introduttivi del giudizio, sono sempre eseguite nel luogo di detenzione (o, per l'imputato detenuto in luogo diverso dall'Istituto penitenziario, sono eseguite a norma dell'art. 157 c.p.p.).

Sempre nell'ottica dell'imputato/tipo responsabilizzato, la riforma c.d. Cartabia ha previsto gli obblighi di cui ai commi 1-ter e 1-quater dell'art. 581 c.p.p. Il diritto di impugnazione è un diritto proprio dell'imputato, come si evince dall'art. 571 c.p.p. L'impugnazione può essere proposta dal difensore dell'imputato, ovviamente nel suo interesse, ma, a dimostrazione che l'ultima parola spetta sempre all'imputato, vale la pena ricordare il comma 4 dell'art. 571 c.p.p., che abilita l'imputato, nei modi previsti per la rinuncia, a togliere effetto all'impugnazione proposta dal suo difensore. In questa prospettiva, in una logica di collaborazione già nota al nostro codice (vedi art. 677, comma 2-bis, c.p.p.<sup>28</sup>), il riformatore Cartabia ha previsto che l'imputato impugnante allegghi all'atto di impugnazione anche la dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, nel senso oggi fatto proprio dalle

---

<sup>28</sup> La *ratio* di tale norma è individuata dalla giurisprudenza proprio nella necessità di assicurare *ab origine* il rapporto tra condannato e organi giurisdizionali del procedimento di sorveglianza: vedi Cass. pen. sez. I, 16.3.2004, n. 23907. A tale fine, pertanto, si ritiene necessaria la contestuale indicazione del domicilio dichiarato o eletto al momento della presentazione della domanda, essendo irrilevante la precedente dichiarazione o elezione di domicilio effettuata nel giudizio di cognizione: Cass. pen. sez. I, 23.10.2007, n. 46265.

Sezioni Unite. La necessaria presenza di questa formale dichiarazione/elezione di domicilio è del resto così importante tanto che il legislatore ha stabilito in maniera inequivoca che, in caso di impugnazione proposta dall'imputato o nel suo interesse, la notificazione dell'atto di citazione a giudizio nei suoi confronti è eseguita esclusivamente presso il domicilio dichiarato o eletto ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter e 1-quater c.p.p. (art. 157-ter ultimo comma c.p.p.). Non solo: ai sensi dell'art. 598-ter, comma 1, c.p.p., per l'imputato appellante non presente alle udienze partecipate in presenza, è sufficiente la regolarità della notifica perché si proceda in sua assenza, e ciò è possibile proprio nella logica collaborativa rappresentata dall'onere di depositare la dichiarazione/elezione di domicilio con l'atto di impugnazione. Sempre in questa prospettiva, nell'ipotesi in cui l'imputato è rimasto assente in primo grado, il riformatore Cartabia ha previsto un ulteriore adempimento. L'esperienza giudiziaria ci insegna di processi celebrati in assenza degli imputati, anche nei gradi successivi, su mero impulso dei difensori, più spesso di ufficio, senza un reale contatto con i propri assistiti, non poche volte riaperti in seguito a istanze di restituzione nel termine o di rescissione del giudicato accolte perché provata l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo da parte dell'imputato. Per evitare ciò, sempre tenendo presente che il diritto di impugnazione è proprio dell'imputato, che deve esercitarlo consapevolmente<sup>29</sup>, è stata prevista la necessità di allegare all'atto di impugnazione del difensore il mandato ad impugnare, contenente anche l'elezione/dichiarazione di domicilio, rilasciato dopo la sentenza. In questo modo, da una parte, si esclude il rischio che l'iniziativa impugnatoria sia esclusivamente del difensore (come troppo spesso capitava in passato, anche per un eccessivo dovere deontologico), dall'altra, si realizza quell'onere collaborativo con l'Amministrazione giudiziaria, volto a semplificare gli adempimenti finalizzati alla corretta instaurazione del giudizio di impugnazione. In buona sostanza, la logica sottesa è semplice: è un diritto dell'imputato impugnare (mentre è onere del suo difensore farlo, salva diversa volontà del suo assistito), ma se lo esercita, ciò deve avvenire in piena consapevolezza e mettendo in condizioni l'Amministrazione giudiziaria di avviare e celebrare un giudizio utile, effettivamente partecipato. D'altra parte, per facilitare il contatto tra difensore e imputato, l'art. 585, comma 1-bis, c.p.p. prolunga di quindici giorni il termine per impugnare. In ogni caso, per l'imputato assente impossibilitato ad impugnare, l'art. 175, comma 2.1., c.p.p. consente la restituzione nel termine per impugnare, salvo che vi abbia volontariamente rinunciato, se, nei casi previsti dall'art. 420-bis, commi 2 e 3, c.p.p., fornisce la prova

---

<sup>29</sup> Sottolineava, ad esempio, la Corte Costituzionale (Corte Cost. 30.11.2009, n. 317), a proposito dell'impossibilità di accedere all'istituto di cui all'art. 175 c.p.p. da parte del condannato contumace in conseguenza della presentazione dell'atto di impugnazione del suo difensore, che la misura ripristinatoria, *“per avere effettività, non può essere «consumata» dall'atto di un soggetto, il difensore (normalmente nominato d'ufficio, in tali casi, stante l'assenza e l'irreperibilità dell'imputato), che non ha ricevuto un mandato ad hoc e che agisce esclusivamente di propria iniziativa. L'esercizio di un diritto fondamentale non può essere sottratto al suo titolare, che può essere sostituito solo nei limiti strettamente necessari a sopperire alla sua impossibilità di esercitarlo e non deve trovarsi di fronte all'effetto irreparabile di una scelta altrui, non voluta e non concordata, potenzialmente dannosa per la sua persona.”*

di non avere avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e di non avere potuto proporre impugnazione nei termini senza sua colpa. Non va poi dimenticato quell'orientamento giurisprudenziale a mente del quale il disposto di cui all'art. 581, comma 1-*quater*, c.p.p. non è applicabile al giudizio di impugnazione nel caso in cui formi oggetto del gravame l'ordinanza dichiarativa dell'assenza dell'imputato, atteso che gli oneri di allegazione previsti, a pena d'inammissibilità, dalla norma non operano per l'impugnazione avverso le ordinanze, pur se impugunate unitamente alla sentenza, ex art. 586 c.p.p.<sup>30</sup> Pertanto, anche l'asserito vuoto di tutela che vi sarebbe nei confronti dell'imputato, nell'ipotesi in cui il difensore ritenesse illegittima l'ordinanza dichiarativa della sua assenza e, quindi, intendesse impugnarla, pur essendo impossibilitato ad ottenere il relativo mandato, stante l'irreperibilità dell'assistito, sarebbe escluso grazie alla corretta esegesi giurisprudenziale. Il sistema così congegnato, dunque, con pesi e contrappesi, ha (o meglio aveva) una sua logica e una sua coerenza.

In una prospettiva del genere, il "sacrificio" imposto non risultava affatto sproporzionato rispetto alle legittime finalità perseguite dal legislatore. Non si trattava, dunque, di formalismo fine a sé stesso.

#### **4. Gli effetti dell'abrogazione del comma 1-*ter* e della modifica del comma 1-*quater* dell'art. 581 c.p.p.**

In questo contesto si inserisce l'intervento correttivo della legge Nordio, la quale, come detto, all'art. 2, comma 1, lett. o), si limita ad abrogare il comma 1-*ter* dell'art. 581 c.p.p. e ad inserire al comma 1-*quater*, dopo le parole <<del difensore>> le parole <<di ufficio>>. Dunque, dall'entrata in vigore della legge (25.8.2024), le impugnazioni presentate dalle parti private e dai difensori non necessiteranno più del deposito anche della dichiarazione/elezione di domicilio a pena di inammissibilità. Nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, solo per l'impugnazione presentata dal difensore di ufficio sarà necessario depositare, a pena di inammissibilità, il mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione/elezione di domicilio dell'imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio.

L'intervento legislativo, che si inserisce in un contesto, come detto, ben strutturato, appare frettoloso e scarsamente coordinato. Il legislatore ha ommesso di considerare il disposto dell'art. 157-*ter*, ultimo comma, c.p.p., che continua a prevedere che, in caso di impugnazione proposta dall'imputato o nel suo interesse, la notificazione dell'atto di citazione a giudizio nei suoi confronti è eseguita esclusivamente presso il domicilio dichiarato o eletto, ai sensi dell'art. 581, commi 1-*ter* e 1-*quater* c.p.p. Non ha valutato che l'art. 585, comma 1-*bis*, c.p.p. prevede che i termini per impugnare sono aumentati

---

<sup>30</sup> Per completezza di informazione, va ricordato che pende in Parlamento altra proposta di legge di iniziativa parlamentare (si tratta della proposta di legge a firma dell'On. Pellicini ed altri n. A.C. 1796, presentata in data 21.3.2024, assegnata alla Commissione Giustizia in sede referente della Camera dei Deputati in data 23.7.2024, il cui esame non è ancora iniziato), che si compone di un unico articolo, che prevede l'abrogazione dei commi 1-*ter* e 1-*quater* dell'art. 581 c.p.p.

di quindici giorni per l'impugnazione del difensore dell'imputato giudicato in assenza, senza alcuna distinzione tra difensore di ufficio o di fiducia. Ancora una volta la giurisprudenza sarà chiamata ad una inevitabile opera di "ricucitura", non agevole. E' chiaro che si potrebbe semplicemente sostenere che l'art. 157-ter, ultimo comma, c.p.p. deve essere letto in linea con l'abrogazione del comma 1-ter e con la modifica del comma 1-quater dell'art. 581 c.p.p., per cui la notificazione del decreto di citazione per il giudizio di impugnazione va effettuata presso il domicilio dichiarato/eletto dall'imputato, con dichiarazione allegata all'atto di impugnazione, nel solo caso di imputato dichiarato assente nel precedente grado e difeso da un difensore di ufficio; oppure, si potrebbe sostenere che il termine aggiunto di quindici giorni previsto dall'art. 585, comma 1-bis, c.p.p. dovrà intendersi limitato al solo imputato assente difeso da un difensore di ufficio. Sono letture interpretative possibili, che tuttavia si confrontano con un dato normativo letterale diverso, che rimanda alla "esclusività" del luogo di notificazione dell'atto di citazione per il giudizio nel caso dell'art. 157-ter, ultimo comma, c.p.p. e ad una previsione omnicomprensiva con riguardo all'art. 585, comma 1-bis, c.p.p.

Anche con riferimento all'art. 598-ter c.p.p. è necessaria un'interpretazione adeguatrice della giurisprudenza, non essendo più giustificata una differente disciplina dell'assenza tra imputato appellante e imputato non appellante, che prima traeva la sua *ratio* dall'obbligo di deposito/indicazione nell'atto di impugnazione presentato nell'interesse dell'imputato del domicilio dichiarato o eletto ai fini della notifica del decreto di citazione a giudizio.

Certo residua l'onere degli adempimenti di cui all'art. 165-bis disp. att. c.p.p., fra i quali vi è anche l'indicazione delle dichiarazioni/elezioni di domicilio presenti in atti con le relative date. Tuttavia, un conto è affidarsi alle indicazioni di domicilio, sempre se presenti, rese in fasi anche remote del procedimento, che potrebbero anche essere fallaci o erronee, ovvero superate da altre indicazioni sfuggite; un conto è invece fare affidamento su una dichiarazione/elezione di domicilio allegata o indicata *ad hoc* nell'atto di impugnazione per la notifica del decreto di citazione a giudizio.

Ma, al di là di quelle che saranno le possibili interpretazioni adeguatrici della giurisprudenza in ordine alle predette norme, resta il dato di fondo che la legge Nordio, modificando il comma 1-quater dell'art. 581 c.p.p., ha posto una chiara distinzione tra imputato assente difeso da un difensore di fiducia e quello nella medesima situazione processuale, ma difeso da un difensore di ufficio, onerando solo quest'ultimo dal compito di procurarsi un mandato ad impugnare successivo alla sentenza contenente anche la dichiarazione/elezione di domicilio a pena di inammissibilità dell'impugnazione. Il legislatore ha riproposto, per il solo difensore di ufficio, quell'onere che *ab origine* il nuovo codice di procedura penale aveva previsto per il difensore dell'imputato contumace, senza alcuna distinzione tra difensore di ufficio e difensore di fiducia. Si allude all'art. 571 comma 3 ultima parte, c.p.p., che in origine stabiliva che, contro una sentenza contumaciale, il difensore poteva proporre impugnazione solo se munito di specifico mandato, rilasciato con la stessa nomina o anche successivamente nelle forme per questa previste. La *ratio* di quella disposizione era stata ravvisata nell'esigenza di evitare che frettolose impugnazioni, proposte dal

difensore del contumace, potessero precludere all'imputato il ricorso all'istituto della restituzione nel termine di cui all'art. 175 c.p.p., stante il principio dell'unicità dell'impugnazione. La previsione di uno specifico mandato, quindi, avrebbe consentito di presumere che l'imputato avesse effettuato una preventiva valutazione circa le conseguenze dell'attività che il difensore avrebbe potuto compiere nel suo interesse, ivi compreso, quindi, l'eventuale effetto preclusivo di cui si detto. La norma superò anche il controllo di costituzionalità<sup>31</sup>, finché non venne abrogata per effetto dell'art. 46 della legge n. 479/1999 (c.d. legge Carotti), generando quegli effetti preclusivi rispetto all'istituto della restituzione nel termine di cui all'art. 175 c.p.p. che la libera impugnazione proposta dal difensore (di fiducia o di ufficio) dell'imputato contumace inevitabilmente provocava<sup>32</sup>, effetti poi definitivamente rimossi dalla Corte Costituzionale con la nota e già citata sentenza n. 317 del 2009, che dichiarò la illegittimità costituzionale dell'art. 175, comma 2, c.p.p., nella parte in cui non consente la restituzione dell'imputato, che non abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento, nel termine per proporre impugnazione contro la sentenza contumaciale, nel concorso delle ulteriori condizioni indicate dalla legge, quando analoga impugnazione sia stata proposta in precedenza dal difensore dello stesso imputato. Escluso, dunque, che la ragione giustificatrice della differente disciplina scaturente dalla modifica apportata dalla legge Nordio al comma 1-*quater* dell'art. 581 c.p.p. possa essere ravvista nella necessità di evitare effetti preclusivi al diritto dell'imputato alla restituzione nel termine per impugnare, ovvero all'eventuale rescissione del giudicato, è evidente che l'unica possibile *ratio* è da individuare nel differente rapporto che si instaurerebbe tra il difensore di fiducia e l'imputato rispetto al difensore di ufficio. Invero, l'esistenza di un mandato fiduciario farebbe presumere l'effettività del rapporto professionale tra difensore e imputato, nel senso di un'effettiva comunicazione/informazione del difensore rispetto all'imputato e, quindi, di un'effettiva consapevolezza di quest'ultimo rispetto alle scelte difensive compiute nel suo interesse dal difensore. E' di certo una presunzione che trova spazio nel dato normativo (art. 420-*bis*, comma 2, c.p.p.) e nella giurisprudenza di legittimità, che, a proposito della valutazione della legittimità delle dichiarazioni di assenza degli imputati, effettuate dai giudici di merito, tende a distinguere i casi in cui l'imputato è difeso da un difensore di fiducia rispetto ai casi in cui è difeso da un difensore di ufficio, tendenzialmente attribuendo alla nomina fiduciaria una presunzione di conoscenza del

---

<sup>31</sup> Corte Cost., 26.6.-5.7.1990, n. 315.

<sup>32</sup> *"L'impugnazione proposta dal difensore, di fiducia o di ufficio, nell'interesse dell'imputato contumace (nella specie latitante), preclude a quest'ultimo, una volta che sia intervenuta la relativa decisione, la possibilità di ottenere la restituzione nel termine per proporre a sua volta impugnazione (Cass. pen. sez. un., 31.1.2008, n. 6026, imp. Huzuneanu: in motivazione, la S.C. ha osservato che l'astratta configurabilità di una duplicazione di impugnazioni, promananti le une dal difensore, e le altre dall'imputato, rappresenterebbe una opzione palesemente incompatibile con l'esigenza di assegnare una "ragionevole durata" al processo, sulla base di quanto imposto dall'art. 111 Cost. e dall'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali)"*.

processo da parte dell'imputato<sup>33</sup>. Tuttavia, anche su questo aspetto si potrebbe obiettare qualcosa. Il sistema delle notificazioni scaturente dalla riforma c.d. Cartabia, come visto, è molto chiaro: a parte il caso dell'imputato detenuto, dal momento in cui l'imputato ha ricevuto gli avvertimenti di cui all'art. 161 c.p.p., tutte le notifiche successive alla prima, escluse quelle riguardanti la *vocatio in iudicium*, sono eseguite mediante consegna dell'atto al difensore di fiducia o di ufficio (art. 157-*bis* c.p.p.). Dunque, con riguardo alle notificazioni, il legislatore non distingue affatto se l'imputato è assistito da un difensore di fiducia o di ufficio. Peraltro, l'omessa o ritardata comunicazione da parte del difensore dell'atto notificato all'assistito, ove imputabile al fatto di quest'ultimo, non costituisce inadempimento degli obblighi derivanti dal mandato professionale (art. 157, ultimo comma, c.p.p.). Alla luce di ciò, può giustificarsi il distinguo contenuto nel novellato comma 1-*quater* dell'art. 581 c.p.p.? Anche su questo aspetto, dunque, sono auspicabili rapide ed inequivoche prese di posizione giurisprudenziali.

## 5. Era proprio necessario intervenire?

Come è noto, in attuazione dei criteri di delega contenuti nell'art. 1, comma 13, lett. a), b) e i) della legge n. 134/2021, il d. lgs. n. 150/2022 era intervenuto sulla disciplina generale delle impugnazioni con lo scopo di innalzare il livello qualitativo dell'atto di impugnazione e del relativo giudizio in chiave di efficienza, semplificando al contempo le forme in ottica acceleratoria<sup>34</sup>. In questa logica andavano letti gli interventi sull'art. 581 c.p.p., attraverso l'inserimento non solo dei commi 1-*ter* e 1-*quater*, ma anche del comma 1-*bis*. Nella logica del riformatore Cartabia, ricavabile non solo dalle norme citate, ma anche da altre disposizioni opportunamente modificate ovvero introdotte (vedi ad esempio art. 442, comma 2-*bis*, c.p.p.), il diritto di impugnazione, senza

---

<sup>33</sup> "Ai fini della dichiarazione di assenza non può considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, da parte dell'indagato, dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa (Cass. pen. sez. un., 28.11.2019, n. 23948/20, P.G. c. imp. Ismail Darwish Mhame: principio affermato in relazione a fattispecie precedente all'introduzione dell'art. 162, comma 4-*bis*, c.p.p. ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103)"; "In tema di processo in assenza, la trasformazione di una nomina d'ufficio in fiduciaria, con conferma della elezione di domicilio presso lo studio dello stesso difensore, costituisce indice di effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato e, in mancanza di allegazione di circostanze di fatto che consentano di ritenere l'incolpevole ignoranza della celebrazione del processo, legittima il giudizio in assenza (Cass. pen. sez. V, 10.10.2022, n. 44399: fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la dichiarazione di assenza dell'imputato che, dopo essersi trasferito all'estero, non aveva mantenuto i contatti con il proprio difensore, che aveva partecipato a entrambi i giudizi di merito senza nulla eccepire in proposito)".

<sup>34</sup> Relazione illustrativa della riforma Cartabia, pag. 324.

dubbio garantito a tutte le parti, e, *in primis*, all'imputato, va inteso come diritto esercitabile quando ne sussiste effettivamente la necessità. In questo ordine di idee, la relazione processuale tra imputato e difensore diventa effettivamente essenziale: a fronte delle tante opzioni difensive che il codice di rito mette a disposizione, il difensore deve svolgere innanzitutto un'effettiva opera di comunicazione e informazione, affinché la scelta dell'impugnazione da parte dell'imputato sia il più possibile consapevole. Solo così è raggiungibile l'obiettivo della celebrazione di giudizi di impugnazione promossi effettivamente con lo scopo di sottoporre a controllo la sentenza gravata, e non per altri scopi, più o meno processuali, che in alcuni casi travalicano lo stesso interesse dell'imputato, appesantendo inutilmente il "fardello" delle Corti di Appello o della Corte di Cassazione. La legge Nordio rischia, da questo punto di vista, di segnare un punto di arresto, facendo tornare indietro le lancette dell'orologio. Sarà compito soprattutto della classe forense, che tanto ha voluto l'intervento correttivo in questione, non disperdere quei principi e quella logica che era alla base della riforma Cartabia, nell'interesse superiore della Giustizia.

## **6. La modifica dell'art. 593, comma 2, c.p.p.**

Passando ad esaminare la seconda modifica introdotta dalla legge Nordio, prevista fin dalla prima stesura del d.d.l., occorre notare subito, ancora una volta, lo strano intervento modificatorio, che ha eliminato la previsione previgente della generale appellabilità delle sentenze di proscioglimento da parte del pubblico ministero, per lasciare solo l'eccezione. Per raggiungere lo scopo di ridurre l'area dell'appellabilità delle sentenze di proscioglimento da parte del pubblico ministero sarebbe bastato aggiungere al periodo precedente il nuovo. Ciò non è avvenuto, e, pertanto, occorrerà lavorare ancora in via interpretativa, argomentando *a contrario*, e cioè affermando che non avrebbe senso l'eccezione senza la regola.

Dando, quindi, per scontato che il pubblico ministero può continuare ad appellare le sentenze di proscioglimento, la legge Nordio ha posto un'eccezione: ha escluso la possibilità per la pubblica accusa di appellare le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all'art. 550, commi 1 e 2, c.p.p., che, quindi, saranno solo ricorribili per cassazione.

Non si tratta, dunque, di una generale inappellabilità delle sentenze di proscioglimento, ma di una inappellabilità limitata alle sentenze di proscioglimento per reati ritenuti meno gravi<sup>35</sup>.

L'apparente semplicità della nuova disposizione normativa cela invece diversi problemi interpretativi che, in una materia come quella delle impugnazioni, ispirata al principio di legalità e tassatività (art. 568, comma 1, c.p.p.), non appaiono di poco conto.

---

<sup>35</sup> Secondo uno schema già noto, e cioè quello previsto per i reati di competenza del Giudice di pace, rispetto ai quali l'art. 36 del d. lgs. n. 274/00, come modificato dall'art. 9, comma 2, della legge n. 46/2006, ha escluso l'appellabilità da parte del pubblico ministero di qualsiasi sentenza di proscioglimento, norma reputata conforme a Costituzione dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 298 del 2008 e ordinanza n. 42 del 2009).

Non dovrebbe destare problemi solo l'aspetto temporale relativo all'applicabilità della modifica. Invero, ai fini dell'individuazione del regime applicabile in materia di impugnazioni, allorché si succedano nel tempo diverse discipline e non sia espressamente regolato, con disposizioni transitorie, il passaggio dall'una all'altra, l'applicazione del principio "*tempus regit actum*" impone di far riferimento al momento di emissione del provvedimento impugnato e non già a quello della proposizione dell'impugnazione.<sup>36</sup>

### **6.1. Le questioni sul tappeto.**

Innanzitutto, non è chiaro se l'eccezione va estesa anche alle **sentenze di proscioglimento pronunciate all'esito del giudizio abbreviato**. L'art. 443, comma 1, c.p.p., nel testo interpolato dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 320/2007), consente la generale appellabilità da parte del pubblico ministero delle sentenze di proscioglimento dell'imputato pronunciate all'esito del giudizio abbreviato. L'art. 593, comma 2, c.p.p., nel testo modificato dalla legge Nordio, non specifica che l'inappellabilità da parte del pubblico ministero riguardi le sole sentenze di proscioglimento pronunciate all'esito del dibattimento (come, invece, fa, nel senso opposto, con riguardo all'imputato, dove è specificato che l'appello è proponibile avverso le sentenze di proscioglimento emesse al termine del dibattimento, salvo alcune eccezioni). E', pertanto, ragionevole sostenere che l'eccezione posta dalla legge Nordio si estenda anche alle sentenze di proscioglimento pronunciate all'esito del giudizio abbreviato.

Discorso a parte va fatto con riguardo **alla sentenza di non luogo a procedere prevista all'esito dell'udienza di comparizione predibattimentale a seguito di citazione diretta a giudizio ex art. 554-ter c.p.p.**, che è appellabile dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 554-*quater* c.p.p. (salvo l'eccezione di cui al comma 6 della citata disposizione). In questo caso, l'apparente incongruenza sembra risolversi nel senso di continuare a ritenere appellabile la sentenza in questione, essendo lo specifico rimedio previsto proprio per le sentenze di proscioglimento emesse dal giudice in sede predibattimentale per i medesimi reati.

I dubbi, poi, concernono anche le ipotesi di **riqualificazione giuridica del fatto**, cioè i casi in cui il proscioglimento riguarda fatti riqualificati giuridicamente in uno dei reati di cui all'art. 550, commi 1 e 2, c.p.p. In questi casi, la riqualificazione giuridica dovrebbe incidere sul regime di impugnazione, a meno che il pubblico ministero non contesti con l'impugnazione la correttezza della diversa qualificazione giuridica, chiedendo il riconoscimento del reato originariamente contestato, non rientrante fra quelli di cui all'art. 550, commi 1 e 2, c.p.p. In questo caso potrebbe ritenersi ammissibile l'appello.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Cass. pen. sez. un. 29.3.2007, n. 27614, imp. Lista.

<sup>37</sup> Questa tesi è stata recentemente affermata dalla Cassazione in un caso di impugnazione del pubblico ministero di una sentenza di proscioglimento relativa a reato punito con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa, emessa per effetto della derubricazione del fatto disposta dal giudice di primo grado. Si è ritenuto ammissibile l'appello a condizione che, con l'impugnazione, il

Infine, non è chiaro se **la limitazione all'appellabilità delle sentenze di proscioglimento riguardi anche la parte civile**. L'art. 576 c.p.p., che consente alla parte civile di proporre impugnazione contro le sentenze di proscioglimento pronunciate nel giudizio e contro le medesime sentenze pronunciate a norma dell'art. 442 c.p.p., quando ha acconsentito al giudizio abbreviato, non prevede più che la parte civile possa proporre impugnazione con il mezzo previsto per il pubblico ministero. Come è noto, in seguito alla modifica apportata a tale norma dalla legge n. 46/2006, la Cassazione ha affermato che permane per la parte civile la facoltà di impugnare con l'appello la sentenza di proscioglimento.<sup>38</sup> Dunque, la parte civile sarebbe legittimata a proporre appello anche avverso sentenza di proscioglimento avente ad oggetto uno dei reati previsti dall'art. 550, commi 1 e 2, c.p.p., posto che la limitazione risulta prevista dall'art. 593, comma 2, c.p.p. solo a carico del pubblico ministero. E' una disparità di trattamento costituzionalmente legittima?

## ***6.2. Il tema più generale della conformità a Costituzione della modifica.***

Resta in piedi il tema più generale della conformità a Costituzione della limitazione al potere di appello del pubblico ministero posto dalla modifica apportata dalla legge Nordio, sotto il profilo della violazione degli artt. 3 e 111, comma 2, Cost., rispetto alle altre parti processuali, segnatamente soprattutto l'imputato.

Come è noto, i principi in materia sono ricavabili dalle note pronunce della Corte Costituzionale n. 26/2007 e 320/2007 (e si può aggiungere anche la più recente sentenza n. 34 del 2020).

La Corte ribadiva che il secondo comma dell'art. 111 Cost., inserito dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2 ("Inserimento dei principi del giusto processo nell'articolo 111 della Costituzione"), nello stabilire che «ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità», ha conferito veste autonoma ad un principio, quello di parità delle parti, «pacificamente già insito nel pregresso sistema dei valori costituzionali» (ordinanze n. 110 del 2003, n. 347 del 2002 e n. 421 del 2001). Anche dopo la novella costituzionale, precisava la Corte, resta pienamente valida l'affermazione – costante nella giurisprudenza anteriore della Corte (*ex plurimis*, sentenze n. 98 del 1994, n. 432 del 1992 e n. 363 del 1991; ordinanze n. 426 del 1998, n. 324 del 1994 e n. 305 del 1992) – secondo la quale, nel processo penale, il principio di parità tra accusa e difesa non comporta necessariamente l'identità tra i poteri processuali del pubblico ministero e quelli dell'imputato: potendo una disparità di trattamento «risultare giustificata, nei limiti della ragionevolezza, sia dalla peculiare posizione istituzionale del pubblico ministero, sia dalla funzione allo stesso affidata, sia da esigenze connesse alla corretta amministrazione della giustizia» (ordinanze n. 46 del 2004, n. 165 del 2003, n. 347 del 2002 e n. 421 del 2001).

---

pubblico ministero contesti la correttezza della derubricazione, chiedendo il riconoscimento del reato originariamente contestato, non rientrante nella previsione di cui all'art. 593, comma 3, c.p.p. (vedi Cass. pen. sez. VI, 20.11.2024, n. 3066/25)

<sup>38</sup> Cass. pen. sez. un., 29.3.2007, n. 27614 e da ultimo Cass. pen. sez. VI, 29.3.2022, n. 18484.

Alla luce di tale consolidato indirizzo, le fisiologiche differenze che connotano le posizioni delle due parti necessarie del processo penale, correlate alle diverse condizioni di operatività e ai differenti interessi dei quali, anche alla luce dei precetti costituzionali, le parti stesse sono portatrici – essendo l'una un organo pubblico che agisce nell'esercizio di un potere e a tutela di interessi collettivi; l'altra un soggetto privato che difende i propri diritti fondamentali (*in primis*, quello di libertà personale), sui quali inciderebbe una eventuale sentenza di condanna – impediscono di ritenere che il principio di parità debba (e possa) indefettibilmente tradursi, nella cornice di ogni singolo segmento dell'*iter* processuale, in un'assoluta simmetria di poteri e facoltà. Alterazioni di tale simmetria – tanto nell'una che nell'altra direzione (ossia tanto a vantaggio della parte pubblica che di quella privata) – sono invece compatibili con il principio di parità, ad una duplice condizione: e, cioè, che esse, per un verso, trovino un'adeguata *ratio* giustificatrice nel ruolo istituzionale del pubblico ministero, ovvero in esigenze di funzionale e corretta esplicazione della giustizia penale, anche in vista del completo sviluppo di finalità esse pure costituzionalmente rilevanti; e, per un altro verso, risultino comunque contenute – anche in un'ottica di complessivo riequilibrio dei poteri, avuto riguardo alle disparità di segno opposto riscontrabili in fasi del procedimento distinte da quelle in cui s'innesta la singola norma discriminatrice avuta di mira (si vedano le sentenze n. 115 del 2001 e n. 98 del 1994) – entro i limiti della ragionevolezza.

Anche per quanto attiene alla disciplina delle impugnazioni, precisava la Corte, parità delle parti non significa, nel processo penale, necessaria omologazione di poteri e facoltà.

A tal proposito – sulla premessa che la garanzia del doppio grado di giurisdizione non frustra, di per sé, di riconoscimento costituzionale (*ex plurimis*, sentenza n. 280 del 1995; ordinanza n. 316 del 2002) – la Corte in particolare rilevava come il potere di impugnazione nel merito della sentenza di primo grado da parte del pubblico ministero presenti margini di “cedevolezza” più ampi, a fronte di esigenze contrapposte, rispetto a quelli che connotano il simmetrico potere dell'imputato. Il potere di impugnazione della parte pubblica trova, infatti, copertura costituzionale unicamente entro i limiti di operatività del principio di parità delle parti – “flessibile” in rapporto alle *rationes* dianzi evidenziate – non potendo essere configurato come proiezione necessaria del principio di obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale, di cui all'art. 112 Cost. (sentenza n. 280 del 1995; ordinanze n. 165 del 2003, n. 347 del 2002, n. 421 del 2001 e n. 426 del 1998); mentre il potere di impugnazione dell'imputato viene a correlarsi anche al fondamentale valore espresso dal diritto di difesa (art. 24 Cost.), che ne accresce la forza di resistenza di fronte a sollecitazioni di segno inverso (sentenza n. 98 del 1994).

Ciò non toglie, tuttavia, che le eventuali menomazioni del potere di impugnazione della pubblica accusa, nel confronto con lo speculare potere dell'imputato, debbano comunque rappresentare – ai fini del rispetto del principio di parità – soluzioni normative sorrette da una ragionevole giustificazione, nei termini di adeguatezza e proporzionalità dianzi lumeggiati: non potendosi ritenere, anche su questo versante – se non a prezzo di svuotare di significato l'enunciazione di detto principio con

riferimento al processo penale – che l'evidenziata maggiore “flessibilità” della disciplina del potere di impugnazione del pubblico ministero legittimi qualsiasi squilibrio di posizioni, sottraendo di fatto, in radice, le soluzioni normative *in subiecta materia* allo scrutinio di costituzionalità.

Dati questi principi, la Corte riteneva che la generale limitazione, posta a carico del pubblico ministero, del potere di appellare le sentenze di proscioglimento non fosse ragionevole e si presentasse anche come contraddittoria, visto che al pubblico ministero era comunque conservato il potere di appellare le sentenze di condanna.

Nel caso di specie, la limitazione concerne solo le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all'art. 550, commi 1 e 2, c.p.p. Non si tratta di un'esclusione generalizzata del potere di appello. Nell'ottica del legislatore, il limite è posto con riferimento a reati di minore gravità. Certo sarebbe stato preferibile, come da qualcuno suggerito, porre il limite solo con riguardo alle fattispecie di cui al comma 1 dell'art. 550 c.p.p., poiché, dopo la riforma Cartabia, nel comma 2 dell'art. 550 c.p.p. sono ricomprese fattispecie variegate, in alcuni casi di una certa gravità. Inoltre, la limitazione posta al pubblico ministero non sembrerebbe trovare compensazioni con riguardo alle altre parti, e segnatamente, all'imputato. Non lo sarebbero quelle previste dalle modifiche apportate dal d. lgs. n. 150/2022 all'art. 593, comma 3, c.p.p., che, in ogni caso, riguarderebbero anche il pubblico ministero.

Dunque, permangono i dubbi.

Grazie per l'attenzione.

Lecce, 7 febbraio 2025

*Giuseppe Biondi*

Riferimenti bibliografici essenziali facilmente reperibili su riviste giuridiche anche on line:

BRONZO Pasquale, “*Brevi note sul disegno di legge Nordio*”, in *Sistema penale*, 12.4.2024

CITTERIO Carlo, “*La legge Nordio e il giudizio di impugnazione*”, in [www.giustiziainsieme.it](http://www.giustiziainsieme.it), 23.7.2024

DI CANDIA Thomas, *“Legge Nordio e art. 581, comma 1-quater, c.p.p.: potenziali ricadute sulla tenuta costituzionale dello specifico mandato a impugnare”*, in *Arch. nuova proc. pen.*, 2024, p. 573

GIALUZ Mitja, *“Le novità della manovra Nordio in materia processuale: quando l’ideologia rischia di provocare un’eterogenesi dei fini”*, in *Sistema penale*, 22.7.2024

LORENZETTO Elisa, *“Informazione di garanzia e impugnazioni dopo la legge Nordio: l’eterno ritorno”*, in *Diritto penale e processo*, 2024, p. 1155

LUDOVICI Luigi, *“Disegno di legge c.d. Nordio: nuove garanzie processuali tra fughe in avanti e false partenze”*, in *La legislazione penale*, 7.5.2024

PORCU Francesco, *“Le modifiche al codice di rito nel d.d.l. Nordio: un primo commento alla riforma in fieri”*, in *Penale diritto e procedura*, 2.8.2023